



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Ai Direttori generali e ai Dirigenti titolari degli UUSSRR

e p.c. Al Capo Dipartimento
per il sistema educativo di istruzione e formazione

LORO SEDI

Oggetto: Criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile per i dirigenti scolastici

Come noto, il CCNL per l'Area della dirigenza scolastica relativo al triennio 2019/21, sottoscritto il 07-08-2024, ha incluso i criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile tra le materie oggetto di confronto a livello nazionale in sede MIM per i dirigenti delle istituzioni scolastiche ed educative [art. 5, comma 3, lettera h) e comma 4, lettera a)].

All'esito del previsto confronto sono stati, pertanto, individuati i criteri, come di seguito specificati.

Inquadramento del Lavoro Agile

Ai sensi dell'art. 11 del CCNL Area Istruzione e Ricerca 2019/2021, il lavoro agile di cui alla Legge n. 81/2017 è una delle possibili modalità di effettuazione della prestazione lavorativa per processi e attività di lavoro, previamente individuati dalle amministrazioni, per i quali sussistano i necessari requisiti organizzativi e tecnologici per operare con tale modalità.

Il lavoro agile è finalizzato a conseguire il miglioramento dei servizi pubblici e l'innovazione organizzativa garantendo, al contempo, l'equilibrio tra tempi di vita e di lavoro. I Dirigenti scolastici che si avvalgono delle modalità di lavoro agile non subiscono penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità né limitazione nella fruizione degli istituti giuridici previsti dai contratti collettivi o dalle norme di legge.

Obiettivi da raggiungere

- miglioramento della qualità dei servizi della scuola e rinnovamento dell'organizzazione del lavoro, anche al fine di aumentare l'efficacia dell'azione amministrativa garantendo comunque l'invarianza del livello precedentemente raggiunto;
- migliore equilibrio tra tempi di vita e di lavoro al fine di ottimizzare le performance professionali incrementando il benessere organizzativo della scuola di servizio;
- sviluppo di modelli organizzativi centrati sul raggiungimento degli obiettivi e dei risultati connessi all'incarico;
- stabilità e continuità delle funzioni dirigenziali, per esempio in considerazione di sede di servizio lontana dalla residenza e della opportunità di promuovere la mobilità sostenibile;
- inclusione lavorativa di lavoratori che si trovino in condizioni di particolare necessità, non coperte da altre misure.



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Profili principali dell'accordo individuale di lavoro agile

I profili principali dell'accordo individuale di lavoro agile, così come delineati dall'art. 11 del CCNL di area, sono da rinvenirsi in:

- **Destinatari e requisiti d'accesso**

La prestazione lavorativa in modalità agile può essere resa, su base consensuale e volontaria (articolo 11, comma 4, del CCNL di Area istruzione e Ricerca 2019-2021), da coloro che hanno concluso il periodo di formazione e prova completando il primo anno di assunzione come dirigente scolastico.

L'esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile è disciplinata da un accordo individuale stipulato tra il dirigente scolastico e il Direttore Generale dell'USR competente per territorio, secondo i criteri generali di attuazione definiti in sede di confronto nazionale (articolo 5, lettera h) CCNL IR 2019-2021).

Il dirigente scolastico ha l'obbligo di accertare la presenza delle condizioni che garantiscano la tutela e la sicurezza del luogo in cui svolge l'attività lavorativa in modalità agile nonché la piena operatività della dotazione informatica.

Il dirigente scolastico si impegna ad adottare tutte le precauzioni e le misure necessarie e idonee a garantire la più assoluta riservatezza sui dati trattati e sulle informazioni in possesso dell'amministrazione.

L'USR competente per territorio consegna al lavoratore una specifica informativa in materia di tutela della salute e sicurezza e in materia di protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 11, c. 2 del CCNL area "Istruzione e ricerca" 2019-2021.

Fermo restando quanto previsto in materia dalle richiamate disposizioni del CCNL Area istruzione e Ricerca 2019-2021, non sono previste indennità e/o altri emolumenti a copertura delle spese sostenute dal dirigente scolastico in modalità agile per consumi elettrici, di connessione alla rete internet e per le comunicazioni telefoniche con l'ufficio.

L'accesso al lavoro agile per i dirigenti scolastici non è regolato da criteri di priorità essendo il dirigente figura unica nell'istituzione scolastica.

- **Attività che possono svolgersi da remoto**

Ai sensi dell'art. 11, comma 5, del CCNL Area Istruzione e Ricerca 2019-2021 possono essere effettuate in lavoro agile tutte le attività che non richiedano la presenza fisica del dirigente scolastico nella sede di lavoro.

A titolo meramente esemplificativo si elencano le seguenti attività, che possono essere integrate anche a seconda del contesto territoriale e delle specifiche condizioni organizzative della/delle scuola/scuole di servizio (di titolarità e/o di reggenza):

- attività che possono essere svolte al di fuori della sede di lavoro mediante strumentazioni tecnologiche e informatiche e/o con accesso a piattaforme digitali;
- predisposizione di provvedimenti e atti amministrativi e datoriali;



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

- attività connesse alla partecipazione a riunioni a distanza degli organi collegiali della scuola che non abbiano carattere deliberativo nelle more della conclusione del confronto previsto dall'articolo 44, comma 6, del CCNL comparto IR 2019/2021;
- partecipazione a riunioni di gruppi di lavoro organizzati a distanza;
- attività di studio, analisi e stesura di relazioni e progetti;
- attività di approfondimento normativo e di elaborazione dati;
- predisposizione di attività negoziale;
- ogni altra attività che non richieda la costante presenza fisica nella sede di lavoro.

Restano in ogni caso esclusi dallo svolgimento in modalità agile gli scrutini, gli esami conclusivi dei percorsi scolastici, i sopralluoghi ex D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 che il dirigente scolastico nell'esercizio delle sue funzioni effettua in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

- **Durata dell'accordo e modalità di svolgimento**

Il primo accordo tra USR e dirigente scolastico è a termine, con durata corrispondente all'anno scolastico, indipendentemente dal momento della sottoscrizione che può avvenire sia ad inizio dell'anno scolastico sia nel corso dello stesso.

In ogni caso, l'eventuale mutamento di incarico in corso di anno scolastico determina la decadenza automatica dell'accordo, pertanto le parti procedono a sottoscriverne uno nuovo.

La prestazione lavorativa viene eseguita in modalità mista alternando giornate di lavoro in presenza, sia svolte presso la sede scolastica sia all'esterno, con giornate di lavoro in modalità agile. La programmazione delle giornate di lavoro in modalità agile può essere stabilita nell'accordo sia su base mensile sia su base plurimensile, fino ad un massimo di 4 giornate lavorative mensili, nel caso di mesi di 4 settimane, e fino ad un massimo di 5 giornate lavorative mensili, nel caso di mesi di 5 settimane, e comunque garantendo nel complesso alla scuola di titolarità ed alle eventuali sedi assegnate in reggenza, non meno di tre giorni a settimana da svolgersi in presenza. Nei periodi di sospensione dell'attività didattica, invece, i giorni di lavoro in modalità agile possono essere fruiti continuativamente dal Dirigente scolastico con comunicazione al Direttore generale dell'USR con cui ha sottoscritto l'accordo. In caso di specifica richiesta del dirigente scolastico, ritenuta accoglibile dal Direttore generale dell'USR competente per territorio, è possibile sottoscrivere l'accordo per un massimo di 7 giornate lavorative mensili. In caso di eventuali reggenze, l'articolazione delle giornate lavorative in presenza tra la sede di titolarità e le sedi in reggenza rientra nell'autonoma gestione organizzativa del Dirigente scolastico, nel limite delle giornate lavorative in modalità agile accordate. In caso di sopraggiunte esigenze operative che di volta in volta possono presentarsi, resta ferma la possibilità da parte del dirigente scolastico di adeguare la calendarizzazione accordata, dandone tempestiva comunicazione al Direttore generale dell'USR con cui ha sottoscritto l'accordo.

Ferme restando le previsioni già contenute nella Direttiva 29 dicembre 2023 *"Lavoro agile"* del Ministro per la Pubblica Amministrazione, per la salvaguardia dei soggetti più esposti a situazioni documentate di rischio per la salute, l'accordo individuale può derogare al limite



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

delle giornate di lavoro agile stabilite mensilmente anche per i dirigenti scolastici che si trovino in condizioni di particolare necessità, non coperte da altre misure.

- **Fasce di contattabilità e tempi di riposo**

Il dirigente scolastico è contattabile per la durata ordinaria della giornata lavorativa nell'orario di funzionamento dell'istituzione scolastica di titolarità, fatta salva l'esigenza di contattabilità in casi di emergenza non preventivabili.

Modalità di esercizio del potere direttivo e di controllo

Le modalità di esercizio del potere direttivo e di controllo non subiscono variazioni nel caso di lavoro agile, dati i caratteri propri dell'attività lavorativa svolta dal dirigente scolastico.

Modalità di recesso e relative ipotesi di giustificato recesso

Ai sensi dell'art. 19, comma 2, della legge n. 81/2017 il recesso può avvenire in caso di esigenze organizzative con un preavviso non inferiore a trenta giorni. Nel caso di lavoratori con disabilità ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, il termine di preavviso del recesso da parte del Direttore generale dell'USR competente per territorio non può essere inferiore a novanta giorni, al fine di consentire un'adeguata riorganizzazione dei percorsi di lavoro rispetto alle esigenze di vita e di cura del lavoratore. In presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato, o senza preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato.

~~~

Stante il carattere consensuale e volontario dell'adesione al lavoro agile, i Direttori generali e i Dirigenti titolari di ciascun Ufficio scolastico regionale procedono alla eventuale sottoscrizione degli accordi individuali con i dirigenti scolastici che ne facciano richiesta nel rispetto dei criteri trasmessi con la presente nota.

Si ringrazia per la consueta collaborazione

IL DIRETTORE GENERALE  
*Maria Assunta Palermo*